Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Venerdì, 18 gennaio 1935 - ANNO XIII — Numero 15

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza **solenne, S. E.** il signor Boris Stein, il quale ha presentato **alla Maestà Sua** le lettere che lo accreditano presso questa **Real Corte in** qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione dlle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, lì 15 gennaio 1935 - Anno XIII

(158)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza **solenne, S. E.** il **signor** Liou Von Tao il quale ha presentato **alla Maestà Sua** le lettere che lo accreditano presso questa **Real Corte** in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Cina.

Roma, lì 15 gennaio 1935 - Anno XIII

(157)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII, n. **2133.**
Attribuzioni, dipendenza e sedi dei maggiori generali medici ispettori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I quattro maggiori generali medici ispettori hanno sede rispettivamente:

— a Torino, con compito ispettivo, nei riguardi del servizio sanitario militare, sul territorio dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano;

— a Verona, con uguale compito ispettivo, sul territorio dei corpi d'armata di Verona, Udine, Trieste e Bologna;

— a Roma, con uguale compito ispettivo, sul territorio dei corpi d'armata di Firenze, Roma e della Sardegna;

— a Napoli, con uguale compito ispettivo, sul territorio dei corpi d'armata di Bari, Napoli e della Sicilia.

Art. 2.

La composizione degli uffici dei maggiori generali medici ispettori è stabilita dall'allegata tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 3.

I maggiori generali medici ispettori dipendono, dal lato tecnico-professionale, direttamente dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare); disciplinarmente, dal Comando del corpo d'armata ove hanno sede.

In caso di urgenti necessità di servizio, i Comandi di corpo d'armata possono richiedere l'intervento del maggior generale medico ispettore, nella cui zona ispettiva sono compresi.

Art. 4.

Quanto alle attribuzioni i maggiori generali medici ispettori:

a) studiano, sulle direttive ricevute dal Ministero della guerra, le questioni di carattere tecnico che riguardano il funzionamento del servizio sanitario nel territorio di rispettiva giurisdizione;

b) si tengono al corrente degli studi e delle proposte dei direttori di sanità della zona, relativi alla mobilitazione dei servizi sanitari;

c) studiano, ciascuno alle dipendenze di un generale di corpo d'armata designato d'armata, speciali questioni riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi sanitari mobilitati;

d) esprimono giudizi medico-legali sulle ferite, lesioni ed infermità nei casi e nei modi previsti dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento;

e) si tengono al corrente dei lavori delle Commissioni medico-ospedaliere della loro giurisdizione sia attraverso i documenti che loro pervengono, sia con le ispezioni disposte dal Ministero al fine di controllarne l'attività e di coordinarne il funzionamento tecnico in base alle direttive ministeriali;

f) eseguono ispezioni tecnico-professionali sulle Direzioni di sanità e sugli Stabilimenti sanitari, od altri enti della zona di giurisdizione, solo quando ne siano espressamente incaricati dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare);

g) promuovono il perfezionamento della cultura tecnico-professionale degli ufficiali medici in servizio, dando opportune direttive alle singole Direzioni di sanità della propria zona;

h) promuovono e coordinano l'opera dei direttori di sanità della zona per ottenere e conservare il collegamento coi servizi sanitari delle altre Forze armate dello Stato, con le affini istituzioni civili e con i centri universitari e ospedalieri;

i) adempiono a tutti quegli altri incarichi che il Ministero della guerra ritenga di affidare loro

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 65. — MANCINI.

Tabella organica indicante la composizione dell'ufficio dei maggiori generali medici ispettori.

	Ufficiali Generali	Ufficiali superiori ed inferiori	Sottufficiali	Truppa
Maggior generale medico ispettore	1	—	—	—
Ufficiale superiore medico (tenente colonnello o maggiore) addetto (1)	—	1	—	—
Ufficiale inferiore medico (capitano o subalterno) addetto (1)	—	1	—	—
Sottufficiale di sanità (2)	—	—	1	—
Scritturali (2)	—	—	—	2
Ordinanze d'ufficio (2).	—	—	—	2
Totale . .	1	2	1	[illegible]

(1) Gli ufficiali medici addetti sono comandati da direzioni o stabilimenti sanitari compresi nella zona di competenza del maggiore generale medico ispettore, debbono essere scelti in base a particolari requisiti tecnico-professionali, istituendo un conveniente turno, a congrui periodi di tempo.

(2) Sono tratti ordinariamente dagli stabilimenti sanitari dipendenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934-XII, n. 2134.
Amnistia e indulto nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle Colonie italiane sono condonate, se di durata non superiore a due anni, e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere: sono altresì condonate le pene pecuniarie.

Per il reato di espatrio e rimpatrio abusivi è concessa amnistia.

I benefici preveduti nei commi precedenti sono revocati di diritto qualora chi ne ha usufruito commetta un delitto entro il termine di cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore del predetto decreto.

Art. 2.

Sono condonate, se di durata non superiore ad un anno e sono ridotte di un anno, se di durata superiore, le sanzioni seguenti, inflitte o da infliggere:

a) la pena della sospensione dal grado marittimo;
b) la inibizione dall'esercizio della navigazione.

Art. 3.

Sono esclusi dal beneficio concesso con le precedenti disposizioni coloro che, a tutto il giorno 24 settembre 1934, si trovino sottoposti all'ammonizione o al confino di polizia e coloro che, all'epoca del commesso reato, abbiano riportato due condanne per delitti a pene detentive, di cui una superiore a tre mesi, oppure tre o più condanne, per delitti, a pene detentive, qualunque sia la misura di esse.

Tuttavia non si tiene conto delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Non si tiene conto neppure delle condanne alle pene stabilite nei nn. 3 e 5 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale marittimo.

Sono pure esclusi dal beneficio coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata.

Art. 4.

L'indulto non si applica:

1° ai delitti di spionaggio, anche se colposo, previsti dagli articoli 257, 258, 259 del codice penale;

2° al delitto di associazione a delinquere previsto dall'art. 416 del codice penale;

3° ai delitti contro la integrità e sanità della stirpe, previsti dal titolo X, libro II, del codice penale;

4° al delitto di omicidio, previsto nell'art. 575 del codice penale, quando non siano state applicate circostanze attenuanti;

5° ai delitti di rapina, estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, previsti dagli articoli 628, 629 e 630 del codice penale;

6° al delitto di autolesionismo previsto nell'art. 642, comma 2, 3 e 4 del codice penale;

7° ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, previsti negli articoli 446, 447, 729 e 730 del codice penale e in norme sanitarie vigenti nelle Colonie;

8° al delitto di bancarotta fraudolenta, previsto nell'articolo 860 del codice di commercio.

L'indulto non si applica neppure alle contravvenzioni alla legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 5.

I benefici di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano nella Somalia italiana anche a coloro che si trovassero a tutto il 24 settembre 1934-XII sottoposti per sentenza del Tribunale regionale o decreto del Governatore, all'internamento di cui agli articoli 80 e 90 dell'ordinamento giudiziario di quella Colonia, approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 937.

Il Governatore della Somalia ha facoltà di condonare con suo decreto, anche la pena accessoria dell'internamento in Eritrea o nella Somalia stessa, in occasione dell'applicazione della presente amnistia o condono.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 1 non concernono i reati preveduti nelle leggi penali militari i quali sono regolati dagli articoli 7 e 8.

Art. 7.

L'indulto stabilito dall'art. 1, comma 1, si applica anche alle pene detentive inflitte o da infliggere per reati preveduti dalle leggi penali militari.

Sono inoltre condonate le pene, di cui al n. 5 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito o del codice penale militare marittimo.

Si osserva la disposizione dell'art. 1 comma 3°.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche riguardo al beneficio concesso con l'art. 7.

Dallo stesso beneficio sono inoltre esclusi:

a) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, grassazione e rapine, preveduti nelle leggi penali militari;

b) i reati di codardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria;

c) i reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza commessi da militari della Regia guardia di finanza.

Art. 9.

Le norme degli articoli 1 e 3 non concernono le violazioni delle leggi finanziarie, le quali sono regolate dalle disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 10.

Sono condonate le multe e le ammende inflitte o da infliggere per violazione alle leggi e regolamenti finanziari e doganali, alle leggi sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, sulla vendita del chinino di Stato e dei fiammiferi, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, non superiore a L. 1000 e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a L. 5000.

Sono escluse dal condono di cui alla precedente disposizione, le multe inflitte o da infliggere, per i reati di contrabbando per i quali la legge stabilisca anche una pena restrittiva della libertà personale o quando la multa fissa e proporzionale superi complessivamente nel massimo le L. 2500.

Il condono di cui alla presente disposizione è subordinato al pagamento, nei casi previsti, della tassa dovuta ed all'adempimento delle formalità stabilite dalle leggi rispettive, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 18.

Art. 11.

I benefici del presente decreto si applicano ai cittadini metropolitani per i reati non previsti dal R. decreto 25 settembre 1934-XII, n. 1511.

Art. 12.

L'amnistia ed il condono di cui negli articoli del presente decreto hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934-XII.

Art. 13.

I Governatori delle Colonie hanno facoltà di condonare con loro decreto le sanzioni disciplinari e le pene pecuniarie inflitte o da infliggersi al personale indigeno civile e militare in servizio nelle Colonie per fatti commessi dal 28 ottobre 1932-XI al 24 settembre 1934-XII.

Sono esclusi dalle precedenti disposizioni coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi dall'art. 25 del R. decreto 26 gennaio 1933-XI, n. 99.

Art. 14.

Sono condonate le seguenti sanzioni inflitte o da infliggersi, sole o cumulativamente, relative a mancanze commesse da militari indigeni dei Regi Corpi truppe coloniali dal 29 ottobre 1932-XI a tutto il 24 settembre 1934-XII:

a) retrocessione dal grado inflitta ai sensi del § 185, n. 4, e 188 del regolamento di disciplina per i militari indigeni;

b) licenziamento dal servizio disposto ai sensi del paragrafo 181, n. 4, 185, n. 3, e 179 lettere *A*, *B*, *C* e *D*, del suddetto regolamento;

c) espulsione dalle truppe indigene inflitta ai sensi del § 181, n. 5, 185, n. 5, e 180 del citato regolamento (escluso la espulsione pronunciata ai sensi del § 180, lettera *B*, quando la condanna porta la degradazione ai sensi dei nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 del codice penale dell'esercito).

Art. 15.

Il condono di cui all'articolo precedente non dà luogo a riammissione in servizio di diritto, ma alla iscrizione nei ruoli della forza in congedo.

Art. 16.

Qualora i fatti che hanno dato luogo alle singole punizioni disciplinari rivestano carattere di speciale gravità, il Governatore potrà, caso per caso, con decisione insindacabile ed inappellabile, disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.

Art. 17.

Il condono di cui all'art. 14 non si estende a coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire i benefici concessi coll'art. 26 del R. decreto 26 gennaio 1933, n. 99.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna Colonia il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2135.

Aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa alla Regia università della stessa sede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1934-XIII il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Alla Regia università di Pisa sono assegnati:

a) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria della stessa sede, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

b) il contributo annuo dello Stato, determinato a favore del Regio istituto superiore di medicina veterinaria alla data del 31 ottobre 1934 in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3.

Al ruolo dei professori della Regia università di Pisa sono aggiunti, per la nuova Facoltà di medicina veterinaria, i quattro posti di professore di ruolo attualmente assegnati al Regio Istituto superiore di medicina veterinaria della stessa sede.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Pisa verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo eventualmente in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2, lettera *a*) del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 4.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 29 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, mentre il n. 8 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore di medicina veterinaria a norma della citata lettera *b*) dell'art. 2.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2136.

Passaggio nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici del personale già addetto ai servizi dell'edilizia scolastica dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il Nostro decreto 18 maggio 1931, n. 544, concernente il concentramento dei servizi edilizi alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici;

Riconosciuta la necessità, in conseguenza del suddetto concentramento dei servizi edilizi, di provvedere al trasferimento nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, con relativo passaggio di posti di organico, del personale già addetto ai servizi edilizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale sono soppressi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, due posti di applicato (grado 12°).

Art. 2.

Dalla stessa data, sono aumentati due posti di applicato (gruppo *C* - grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di cui all'art. 2 saranno conferiti agli impiegati del ruolo di cui all'art. 1 che rivestano il grado di applicato o grado immediatamente superiore, se si tratti di impiegati in soprannumero. In questo caso il personale trasferito sarà collocato in soprannumero nel nuovo ruolo, con lo stesso grado, salvo riassorbimento per successive vacanze; ed in corrispondenza saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel grado immediatamente inferiore.

Art. 4.

Il personale trasferito ai sensi del precedente art. 3 sarà inserito nel nuovo ruolo in base all'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 26. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Autorizzazione all'« Istituto fiduciario di gestioni, revisioni e controlli » di Torino a ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1243, sulla disciplina delle Società ed Enti che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali, ed il regolamento approvato con R. decreto 9 giugno 1927, n. 964;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima Istituto fiduciario di gestioni, revisioni e controlli, con sede sociale in Torino, via Carlo Alberto, 43, chiede l'abilitazione a ricevere in tutto il Regno incarichi dall'Autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima Istituto fiduciario di gestioni, revisioni e controlli, di Torino, è abilitato a ricevere in tutto il Regno incarichi dall'Autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1243.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste: ACERBO.

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE FRANCISCI.

(124)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1935-XIII.
Conferma in carica del commissario governativo della cooperativa « L'Araldo Agricolo » di Ciminna (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata dalla legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il decreto prefettizio 5 novembre 1934, n. 3627, con il quale S. E. il prefetto di Palermo ha provveduto in via d'urgenza alla nomina del sig. rag. Salvatore Messina a commissario straordinario presso la Cooperativa stessa, in sostituzione del sig. Scimeca Antonio, dimissionario;

Decreta:

Il sig. rag. Salvatore Messina è confermato commissario governativo presso la Società cooperativa « L'Araldo Agricolo » di Ciminna (Palermo) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata dalla legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(126)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria popolare di Ravanusa (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria popolare di Ravanusa (Agrigento) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 12 dicembre 1934, n. 32445, di S. E. il prefetto di Agrigento;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria popolare di Ravanusa (Agrigento) è sciolto e il sig. dott. Antonino Lo Presti Seminerio è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(127)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1935-XIII.
Conferma in carica del commissario governativo della Cooperativa agricola fascista di Rammacca (Catania).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie modificata dalla legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il proprio decreto del 9 ottobre 1934, col quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cooperativa agricola fascista di Rammacca (Catania) e il prof. Raciti Michele di Salvatore venne nominato commissario governativo della Cooperativa stessa;

Veduto il decreto del 15 dicembre 1934 col quale S. E. il prefetto di Catania ha nominato in via di urgenza il signor Scuderi Raffaele di Gaetano commissario prefettizio della suddetta Cooperativa in sostituzione del prof. Raciti Michele chiamato a disimpegnare i suoi obblighi militari;

Decreta:

Il sig. Scuderi Raffaele di Gaetano è confermato commissario governativo della Cooperativa agricola fascista di Rammacca (Catania), con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, in sostituzione del prof. Raciti Michele di Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(125)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1934-XIII.
Concessione della garanzia statale sino alla concorrenza del 20,5 per cento alle quote austriaca, britannica, francese, belga, olandese, svedese, svizzera e cecoslovacca del prestito austriaco di conversione 1934-59.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, col quale è data facoltà al Ministro per le finanze di accordare, sino alla concorrenza del 20,5 %, la garanzia dello Stato Italiano al servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito che il Governo austriaco ha emesso ai fini della conversione del prestito austriaco garantito 1923-43;

Visto che il prestito di conversione è garantito anche dagli altri Stati garanti del prestito 1923-43 nelle medesime proporzioni della garanzia allora prestata;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1934 col quale la garanzia dello Stato Italiano, fino alla concorrenza del 20,5 %, è stata accordata alla quota italiana del prestito austriaco di conversione 1934-59, e riconosciuta la necessità di accordare la stessa garanzia, entro gli stessi limiti, alle altre quote del prestito;

Considerato che il Governo austriaco ha concluso i contratti per il collocamento delle seguenti quote del prestito di conversione:

1° quota austriaca per scellini 93.400.000, al tasso di 87 % e all'interesse annuo del 5 %;

2° quota britannica per lire sterline 10.163.900, al tasso di 98,5 % e all'interesse annuo del 4,50 %;

3° quota francese per franchi 109.358.000, al tasso di 94 % e all'interesse annuo del 5 %;

4° quota belga per belgas 2.842.900, al tasso di 92 % e all'interesse annuo del 5 %;

5° quota olandese per fiorini 1.970.000, al tasso di 89 % e all'interesse annuo del 4,50 %;

6° quota svedese per corone 8.558.000, al tasso di 95 % e all'interesse annuo del 4,50 %;

7° quota svizzera per franchi 15.850.000, al tasso di 94,5 % e all'interesse annuo del 5 %;

8° quota cecoslovacca per corone 364.612.000, al tasso di 87 % e all'interesse annuo del 5 %.

Considerato che le emissioni sopra specificate non eccedono i limiti fissati dall'art. 1, 2° comma, del R. decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540;

Decreta:

È accordata nella misura del 20,5 per cento la garanzia dello Stato Italiano al servizio del capitale e degli interessi delle quote: austriaca, britannica, francese, belga, olandese, svedese, svizzera e cecoslovacca del prestito garantito di conversione 1934-59 emesso dal Governo austriaco.

Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(156)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 675 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gollob » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gollob Giuseppe, figlio del fu Guglielmo e della fu Malabotti Maria, nato a Montona il 7 febbraio 1874 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colombo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Subiotto Elisa fu Antonio e di Defranceschi Veneranda, nata a Sanvincenti il 26 marzo 1877, ed ai figli, nati a Dignano d'Istria: Attilio, il 7 febbraio 1901; Antonio, il 23 settembre 1902; Guglielmo, l'8 ottobre 1903.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8667)

N. 750 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gregoric » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorich Pietro, figlio del fu Andrea e di Antonia Bordon, nato a Villa Decani il 22 febbraio 1888 e abitante a Villa Decani, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pizziga Carolina di Pietro e di Giovanna Kosanz, nata a Villa Decani il 24 giugno 1887 ed ai figli nati a Villa Decani: Pietro, il 14 aprile 1915; Rosa, il 18 aprile 1919; Maria, l'11 gennaio 1927; Guglielmo, il 25 aprile 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8668)

N. 748 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gragoric » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Cernaz, nato a Villa Decani il 6 aprile 1880 e abitante a Villa Decani, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jakomin Orsola fu Giusto e della fu Maria Jakomin, nata a Villa Decani il 31 dicembre 1882, ed ai figli, nati a Villa Decani: Agostino, il 16 maggio 1905; Alfonso, il 21 gennaio 1909; Rosa, l'8 gennaio 1907; Giuseppe, il 18 settembre 1919; Mirco, il 12 gennaio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8669)

N. 749 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gregorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Caterina Turco, nato a Villa Decani, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Villa Decani dall'or defunta Anna Sever: Mario, il 22 agosto 1913; Rosalia, il 6 maggio 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8670)

N. 131 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bunicich » e « Hersich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Francesca Bunicich ved. Hersich, figlia del fu Antonio e della fu Gembrecich Francesca, nata a Cherso il 9 gennaio 1844 e abitante a Cherso, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci » e « Chersi » (Bunicci Francesca ved. Chersi).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8681)

N. 114 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Hersich Nicolò, figlio del fu Matteo e della fu Zar Maria nato a Cherso l'8 settembre 1888 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rudan Caterina fu Giuseppe e fu Coglievina Francesca, nata a Cherso il 24 novembre 1897; ed ai figli nati a Cherso: Maria, l'11 gennaio 1925; Nicolò, l'8 ottobre 1928 ed Anna, il 23 novembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8682)

N. 100 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Hersich Andrea, figlio del fu Andrea e della Dessanti Antonia, nato a Caisole di Cherso il 3 gennaio 1880 e abitante a Caisole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bon Domenica fu Andrea e di Desevich Maria nata a Caisole il 15 giugno 1887, ed ai figli nati a Caisole: Andrea, il 1° dicembre 1909; Domenico, il 17 settembre 1914; Giovanni, il 7 ottobre 1919 e Maria, il 7 dicembre 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8683)

N. 110 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Hersich Maria, figlia del fu Giacomo e della fu Ferlora Maria, nata a Cherso il 9 febbraio 1876 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8684)

N. 101 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Hersich Antonio, figlio del fu Andrea e della Dessanti Antonia, nato a Caisole di Cherso il 9 novembre 1884 e abitante a S. Pietro di Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Arnichie-

vich Antonia fu Domenico e fu Descovich Domenica, nata a S. Pietro il 18 agosto 1880 ed alle figlie nate a S. Pietro: Slava, il 24 febbraio 1912 e Maria, il 26 febbraio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8685)

N. 102 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Hersich Antonio, figlio di Antonio e della Dessanti Adriana, nato a Caisole (Cherso) l'8 agosto 1877 e abitante a Caisole (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Michicich Andriana fu Matteo e di Antonia Bogovich, nata a Caisole il 3 settembre 1889, ed alle figlie nate a Caisole: Rosaria, il 4 febbraio 1924 e Andreana, il 10 settembre 1926 nonchè alla figlia Antonia della prima defunta moglie Maria Michicich nata a Caisole il 15 novembre 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8686)

N. 103 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Hersich Antonio, figlio del fu Giacomo e della fu Ferlora Maria, nato a Cherso il 12 settembre 1870 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ziz Margherita di Nicolò e di Satorich Caterina nata a Varbenico il 24 novembre 1878, ed ai figli nati a Fiume: Antonia, il 14 luglio 1912 ed Antonio, il 10 marzo 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8687)

N. 109 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Hersich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Ossolgnach Maria, nato a Cherso il 1° gennaio 1872 e abitante a Cherso è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Coglievina Bortola fu Francesco e di Antonia Duimovich, nata a Cherso il 21 agosto 1878.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8688)

N. 108 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Herscih Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Zar Maria nato a Cherso il 26 marzo 1891 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francovich Giacoma di Antonio e di Giovanna Brosovich, nata a Cherso il 30 agosto 1898 ed al figlio Antonio, nato a Cherso il 1° maggio 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8689)

N. 105 H.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Hersich Giovanni, figlio del fu Andrea e della Antonia Desanti, nato a Caisole (Cherso) il 12 luglio 1877 e abitante a Caisole (Cherso) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Succich Antonia fu Giovanni e di Antonia Bandera, nata a Caisole il 21 marzo 1882 ed ai figli nati a Caisole: Rosaria, il 16 aprile 1920; Giovanni, il 20 ottobre 1921; Maria, il 21 settembre 1924 e Domenica, il 28 febbraio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8690)

N. 132 H.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Fillinich » e « Hersich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Fillinich Caterina ved. Hersich, figlia del fu Francesco e della fu Maria Tentor, nata a Cherso il 19 febbraio 1858 e abitante a Cherso, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini » e « Chersi » (Fillini Caterina ved. Chersi).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8691)

N. 130 H.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Maria ved. Hersich, figlia del fu Domenico Bartolini e della fu Maria Lazzarich, nata a Caisole di Cherso il 20 marzo 1862 e abitante a Caisole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni del fu Giovanni Hersich, nato a Caisole addì 11 settembre 1888.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8692)

N. 113 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hersich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Zar Maria, nato a Cherso il 17 agosto 1886 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Duimovich Antonia fu Domenico e di Francesca Nuclich, nata a Cherso, il 16 dicembre 1891, ed ai figli nati a Cherso: Matteo, il 17 gennaio 1919, Domenico, il 18 marzo 1920, Antonio, il 4 febbraio 1924 e Francesca, il 1° aprile 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8693)

N. 112 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Hersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hersich Matteo, figlio del fu Giuseppe e della fu Petranich Antonia, nato a Cherso, il 27 dicembre 1879 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sablich Maria di Francesco e fu Camalich Antonia, nata a Cherso il 5 maggio 1888, ed ai figli nati a Cherso: Maria, il 23 maggio 1912 e Giuseppe, il 14 maggio 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8694)

N. 123 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hreglia Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Muscardin Domenica, nato a Dragosetti di Cherso il 27 settembre 1852 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reglia ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Costrencich Giovanna fu Francesco e fu Duimovich Lorenza, nata a Cherso, il 4 luglio 1863, ed ai figli nati a Cherso: Giovanni, il 28 febbraio 1895 e Nicoletta, il 10 maggio 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8695)

N. 99 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Hreglia Giovanni, figlio di Giuseppe e di Jellenich Maria, nato a Gimino il 15 novembre 1894 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Hechich Caterina di Matteo e di Bulessich Maria, nata a S. Pietro in Selve il 7 agosto 1909, ed alla figlia Maria-Evelina, nata a Canfanaro il 20 ottobre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8696)

N. 121 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hreglia Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Palisca Maria, nato a Ivagni di Cherso l'8 novembre 1908 e abitante a Ivagni, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Arnichi Maria di Antonio e fu Descovich Caterina, nata a Frantin il 9 giugno 1910, ed alla figlia Maria, nata a Cherso il 27 marzo 1932.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8697)

N. 122 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hreglia Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Bonich Maria, nato a Filosici di Cherso il 18 aprile 1858 e abitante a Filosici, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antouinich Maria fu Domenico e fu Cerliencich Maria, nata a Filosici il 7 aprile 1879.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8698)

N. 59 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hreglia Antonio, figlio del fu Pasquale e di Maria Suffich, nato a Gimino il 14 ottobre 1897 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gregorovich Maria di Pasquale e di Lucia Bosaz, nata a Gimino il 25 febbraio 1898, ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe il 16 febbraio 1923 e Fosca il 21 febbraio 1926, nonchè alla madre Suffich Maria fu Matteo e fu Pasqua Suffich ved. di Pasquale Hreglia, nata a Gimino il 21 ottobre 1870.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8699)

N. 117 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hreglia Francesco, figlio del fu Domenico e della fu Brosovich Maria, nato a Filosici di Cherso il 9 ottobre 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reglia ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dei n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8700)

N. 124 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bonich » e « Hreglia » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bonich Maria ved. Hreglia, figlia di fu Giovanni e di Maria Pavia, nata a Dragosetti di Cherso il 16 giugno 1873 e abitante a Filosici di Cherso sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni » e « Reglia » (Boni Maria ved. Reglia).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Reglia anche ai figli del fu Giuseppe Hreglia, nati a Filosici: Giuseppe, l'8 aprile 1904 ed Antonio, il 2 marzo 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8701)

N. 126 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Brosovich » (Brozovic) e « Hreglia » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Brosovich (Brozovic) Domenica ved. Hreglia, figlia di fu Giovanni e della fu Maria Toich, nata a Smergo di Cherso il 15 novembre 1863 e abitante a Filosici di Cherso, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brossoni » e « Reglia » (Brossoni Domenica ved. Reglia).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Reglia anche al figlio Gaetano del fu Domenico Hreglia, nato a Filosici il 9 febbraio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8702)

N. 116 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hreglia Antonio, figlio di Giovanni e di Muscardin Domenica, nato a Dragosetti di Cherso il 25 marzo 1909 e abitante a Dragosetti, è restituito, a tutti gli effetti di legge. nella forma italiana di « Reglia ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Santich Aurora di Antonio e di Maria Bresaz, nata a Dragosetti il 19 agosto 1913, ed al figlio Antonio nato a Dragosetti il 30 dicembre 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 . Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8703)

N. 119 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hreglia Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Hreglia Maria, nato a Dragosetti di Cherso il 3 gennaio 1886 e abitante a Dragosetti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pavia Antonia fu Domenico e di Gasparinich Domenica, nata a Dragosetti il 19 gennaio 1891, ed ai figli nati a Dragosetti: Antonia, il 4 gennaio 1915; Andreana, il 10 novembre 1920; Maria, il 30 dicembre 1923 e Domenica il 3 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 . Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8704)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 12.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.72
Inghilterra (Sterlina)	57.55
Francia (Franco)	77.30
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.72
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.58
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.85
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.07
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	83.425
Id. 3,50 % (1902)	81.925
Id. 3 % lordo	60.55
Prestito Conversione 3,50 %	82.325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.025
Id. id 5 % id. 1941	104.275
Id. id. 4 % id. 1943	99.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 13

Media dei cambi e delle rendite

del 16 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.92
Inghilterra (Sterlina)	57.95
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.87
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.605
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6304
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.935
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.22
Svezia (Corona)	2.90
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	83.325
Id. 3,50 % (1902)	81.925
Id. 3 % lordo	60.55
Prestito Conversione 3,50 %	82.175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.275
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104 —
Id. id. 5 % id. 1941	104.275
Id. id. 4 % id. 1943	99.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per traslazione di certificato di rendita consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 103.

È stata chiesta la traslazione del certificato di rendita del consolidato 3,50 % n. 404213 di annue L. 70, intestato a Tubertini Giorgio fu Edoardo, domiciliato a Bologna.

Essendo tale certificato ridotto in frammenti tali che non costituiscono l'intero certificato, e non permettono una precisa identificazione del certificato cui essi appartengono, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(132)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 105.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 467 — Data: 21 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Li Greci Guglielmo fu Giuseppe per conto del notaio Gaetano Pico fu Gaetano — Titoli del debito pubblico: al portatore 21 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 25.000, con decorrenza cedola 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 468 — Data: 21 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del debito pubblico: al portatore 27 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 67.300, con decorrenza cedola 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 469 — Data: 21 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del debito pubblico: Buoni Tesoro novennali 15 — Capitale: L. 15.000, con decorrenza 15 febbraio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 419 — Data: 19 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Mezzetti Raffaele, commesso subeconomo Benefizi ecclesiastici — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 30, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 330 — Data: 24 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza — Intestazione: Barnabei Antenore fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 230 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA

(134)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici.

Si comunica che il giorno 22 dicembre 1934-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Camigliano, provincia di Napoli, sul circuito 2522.

(141)

Si comunica che il giorno 2 dicembre 1934-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Borgo Montenero già Colonia Elena, provincia di Roma, sul circuito 2289.

(142)

Si comunica che il giorno 25 novembre 1934-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Passo del Bocco, provincia di Genova, sul circuito 1231.

(143)

Si comunica che il giorno 1° gennaio 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Decimoputzu, provincia di Cagliari, sul circuito 3700.

(144)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a due posti di vice ispettore nel ruolo del personale ispettivo per la vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 17 novembre 1934-XIII con il quale è stato indetto un concorso a due posti di vice ispettore nel ruolo del personale ispettivo per la vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (grado 8°);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine entro il quale dovranno pervenire le domande di ammissione;

Determina:

Il termine entro il quale le domande di ammissione al concorso predetto dovranno pervenire, per via gerarchica, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è prorogato al 10 febbraio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(150)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.